



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

SEZIONE UNICA

VERBALE DI UDIENZA “CARTOLARE”

ex art 221, comma 4, D.L. n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020

All’udienza del 15/12/2022, fissata nella modalità cd. “cartolare”, secondo quanto previsto dall’art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, con decreto depositato in data 9.11.2022,

il Giudice del lavoro,

verificata la regolare comunicazione alle parti del decreto di fissazione dell’udienza, con il quale è stato dato termine per lo scambio ed il deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni;

viste le note autorizzate depositate dalle parti, che si intendono integralmente richiamate; esaminati gli atti e rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei docenti inseriti nella graduatorie ad esaurimento della Provincia di Catania relative al triennio 2014-2017 per la classe di concorso primaria (EEEE);

rilevato , infatti, che oramai la giurisprudenza di legittimità ritiene necessario procedere a tale integrazione (cfr. ex multis, Cass.28766/2018, 988/2017, 15981/2016, 13968/2010, 15912/2009, 14914/2008 “il litisconsorzio e correlativamente l' ampiezza del contraddittorio si misurano nel concreto con riguardo alle domande proposte e agli effetti che l'eventuale accoglimento delle domande produce nella sfera di altri soggetti coinvolti, con la conseguenza che questi dovranno necessariamente partecipare al processo ogni volta che la pronuncia domandata abbia effetti sulla posizione giuridica di questi ultimi e ciò anche nell'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia utiliter data, ovverosia tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune. Su tali basilari presupposti di qualunque processo civile questa Corte ha affermato, in materia di selezioni concorsuali, che allorquando, come nella fattispecie, l'attore chieda la riformulazione della graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i



controinteressati, che va esclusa solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione");

P.Q.M.

DISPONE integrarsi il contraddittorio nei confronti dei soggetti di cui in parte motiva ai sensi dell'art. 151 c.p.c a mezzo pubblicazione sui siti internet istituzionali del Ministero dell'Istruzione nell'area tematica dedicata, assegnando a tal fine il termine di trenta giorni decorrenti da oggi e rinvia alla udienza del 6.4.2023 ore 11:00 per discussione e decisione.

DISPONE che il presente verbale sia comunicato alle parti a cura della Cancelleria.

Caltagirone, 15/12/2022

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Cinzia Cicero

